

Allegato "A" al n. 110710 - 12671 di repertorio notaio Ezio Oliva

STATUTO

Art. 1) E' costituita un'Associazione animalista apartitica e apolitica, senza scopo di lucro denominata:

"Gli Amici di Duffy - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in
breve "Gli Amici di Duffy ONLUS"

Art. 2) La sede dell'Associazione è in Cardano al Campo (VA), in via Appennini n. 32.

Possano essere costituite sedi secondarie, sezioni e dipendenze, su decisione della sede centrale, in ogni parte d'Italia e dell'estero.

Art. 3) La durata dell'Associazione ha durata illimitata.

Scopi e finalità


Art. 4) L'Associazione non ha fini di lucro ed, essendo animata da principi solidaristici, si adopera per perseguire l'utilità sociale. 'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, aventi finalità esclusivamente di solidarietà sociale, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5) L'Associazione, ispirandosi ai principi dell'animalismo, si prefigge come scopo principale di operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti e di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritto.

Art. 6) In particolare, l'Associazione, per la realizzazione dello scopo prefisso, si propone di:

- intervenire concretamente contro il randagismo e l'abbandono (soccorrere, assistere e ricollocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento;
- intervenire contro l'esportazione e l'importazione di animali d'affezione;
- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, progetti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni sugli animali;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;
- collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, etc.
- gestire una propria struttura per il ricovero e la cura di animali abbandonati e/o sequestrati a causa di maltrattamenti.

Art. 7) Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e volontarie fornite dai propri aderenti. I volontari prestando attività nell'ambito dell'Associazione e tale attività è da intendersi del tutto gratuita.



Art. 8) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento

e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- contributi di persone fisiche e giuridiche private;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate per servizi prestati a terzi dall'associazione.

Bilancio

Art. 9) L'esercizio inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio di Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, la relazione gestionale e il bilancio preventivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Bilancio Preventivo

Il Bilancio preventivo contiene le entrate e le uscite, preventivamente rappresentate e classificate in modo dettagliato per entità e natura, relative all'esercizio annuale successivo, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il trentuno dicembre di ogni anno.

Bilancio Consuntivo

Il Bilancio Consuntivo riporta la situazione economica e finanziaria, indicando tutte le entrate e le uscite relative al periodo annuale.

Il Bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno e deve essere depositato presso la sede legale quindici giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento abbiano la stessa natura e finalità; saranno invece normalmente devoluti all'esercizio successivo dell'associazione.

I soci

Art. 10) Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi in qualità di soci tutti coloro (persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti) che abbiano dimostrato sensibilità verso gli scopi e la cultura dell'Associazione.

La qualità di socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista dal momento in cui, dopo la comunicazione dell'accettazione, il candidato avrà versato la quota associativa.

Art. 11) Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione, delibera sull'ammissione dei nuovi soci, ne dà comunicazione ai medesimi e aggiorna il libro soci.

E' facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere le domande di iscrizione. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi di respingere

una dom
teressato

Contro la
blea dei

Art. 12) L
approvat

Art. 13) L
Sono soc

no indica
Sono soc

minati tal
ciativa. I s

tivo a sec

Sono soc
camente l

colare ent
Sono soci

I soci fond
della quota

le pubblica
e a parteci

dall'Associ
Art. 14) La

- per dimis
- per manc

una domanda di adesione, ne dovrà dare comunicazione scritta all'interessato con le motivazioni del provvedimento.

Contro la delibera di non ammissione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci.

Art. 12) Le quote associative sono deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 13) I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.

Sono soci fondatori coloro che presenziano all'atto di fondazione e sono indicati nell'atto costitutivo. I soci fondatori sono vitalizi.

Sono soci onorari coloro i quali per particolari benemerienze sono nominati tali dal Consiglio Direttivo, senza corrispondere la quota associativa. I soci onorari hanno la scadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a seconda dei casi.

Sono soci sostenitori coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità.

Sono soci ordinari i restanti soci.

I soci fondatori e tutti gli altri, ordinari e non, in regola col versamento della quota o con la scadenza fissata nei limiti, hanno diritto di ricevere le pubblicazioni, le informative dell'Associazione e altre comunicazioni e a partecipare a riunioni, convegni e altre manifestazioni organizzate dall'Associazione, nonché a partecipare all'Assemblea dei Soci.

Art. 14) La qualità di socio si perde:

- per dimissioni;
- per mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabi-

lite;

- per condotta contraria alle finalità dell'Associazione;

Art.20) (

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

- l'Asser

- per aver inferto danni materiali e morali all'Associazione stessa.

- il Cons

Art. 15) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In

- il Presid

ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati

- il Vice-P

per iscritto al socio gli addebiti mossigli, fissandogli un termine per pre-

Art. 21) l

sentare le proprie ragioni. Contro la delibera di esclusione è ammesso

L'assembl

il ricorso all'Assemblea dei Soci.

stituzione

Art. 16) La volontà di recedere deve essere comunicata dal socio in

siano pre

forma scritta al Consiglio Direttivo.

bere sara

Art. 17) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla resti-

Nel caso

tuzione delle quote associative versate.

sia il num

Art. 18) I soci sono obbligati:

semplice.

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazio-
ni legalmente adottate dagli organi associativi;

Per le del

cessario il

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'As-
sociazione;

all'Assembl

L'assembl

- a versare la quota associativa (ad eccezione dei soci fondatori ed
onorari).

blea delibe

- all'approv

Art. 19) I soci hanno diritto:

- alla nomi

- di partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall'Associazio-
ne;

- all'approv

golamenti;


- di partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto;

- ad ogni a

- di accedere alle cariche associative.

porre.

Gli organi



Art.20) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice-Presidente.

Art. 21) L'assemblea è formata da tutti gli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti all'Assemblea.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
- alla nomina del Consiglio Direttivo,
- all'approvazione e alle modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Spetta agli associati e partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Art. 22) L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, oppure tramite e mail, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un associato.

Art. 23) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea, composto da cinque a sette membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione. Il mandato è rinnovabile.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straor-

dinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ciascuna delle suddette cariche può essere revocata dal Consiglio Direttivo qualora si verificano insolvenze o gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il trentuno maggio ed entro il trenta novembre di ogni anno per sottoporre all'assemblea per l'approvazione rispettivamente il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o e mail , con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 25) Il Presidente assume la rappresentanza legale verso i terzi e in giudizio. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e li presiede.

Il Presidente può delegare le proprie funzioni e compiti al Vice-Presidente e/ o ad altri membri degli organi statutari dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza consiliare o nell'assemblea immediatamente successive.

Il Presidente rende conto del proprio operato al Consiglio Direttivo.

Art. 26) Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata.

Esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 27) Il Tesoriere è incaricato della riscossione delle quote associative e dell'amministrazione del patrimonio. Redige il bilancio, cura la

tenuta dei libri e dei documenti contabili.

Art. 28) Il Segretario compila i verbali, cura la stesura e la custodia dei libri sociali, degli atti, della corrispondenza. Svolge tutte le mansioni che il Presidente e il Consiglio gli affidano.

Scioglimento dell'associazione

Art. 29) L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.

27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 30) Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Stefania Ignelzi - Citterio Laura - Laura Motta - Conti Pierangela - Maria Gabriella Lo Faso - Bongini Ilaria Zaira - notaio Ezio Oliva.

